

**Codice civile (protezione degli adulti):
avvio della procedura di consultazione**

Diritto in vigore	Avamprogetto
Codice civile	
B. Costituzione e revoca I. Costituzione Art. 361	B. Costituzione, custodia e revoca I. Costituzione Art. 361
	<i>Nuovo Art. 361a</i> II. Custodia Art. 361a I Cantoni provvedono affinché i mandati precauzionali possano essere depositati in custodia presso un ufficio pubblico.
II. Revoca Art. 362	III. Revoca Art. 362
Art. 363 cpv. 1 ¹ Quando apprende che una persona è divenuta incapace di discernimento e ignora se sussiste un mandato precauzionale, l'autorità di protezione degli adulti si informa presso l'ufficio dello stato civile.	Art. 363 cpv. 1 ¹ Quando apprende che una persona è divenuta incapace di discernimento, l'autorità di protezione degli adulti verifica se sussiste un mandato precauzionale. In particolare si informa presso l'ufficio dello stato civile e presso l'ufficio di custodia designato dal Cantone al domicilio della persona interessata.
Art. 368 cpv. 1 ¹ Se gli interessi del mandante sono esposti a pericolo o non sono più salvaguardati, l'autorità di protezione degli adulti prende le misure necessarie, d'ufficio o su domanda di una persona vicina al mandante.	Art. 368 cpv. 1 ¹ Se gli interessi del mandante sono esposti a pericolo o non sono più salvaguardati, l'autorità di protezione degli adulti prende le misure necessarie, d'ufficio o su avviso di una persona vicina.
<i>Titolo prima dell'art. 374</i> Capo secondo: Delle misure applicabili per legge alle persone incapaci di discernimento Sezione prima: Della rappresentanza da parte del coniuge o del partner registrato	<i>Titolo prima dell'art. 374</i> Capo secondo: Delle misure applicabili per legge alle persone incapaci di discernimento Sezione prima: Diritto legale di rappresentanza

<p>Art. 374</p> <p>¹ Il coniuge o partner registrato che vive in comunione domestica con una persona che diviene incapace di discernimento o le presta di persona regolare assistenza ha per legge un diritto di rappresentanza se non sussiste un mandato precauzionale né una corrispondente curatela.</p> <p>² Il diritto di rappresentanza comprende:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tutti gli atti giuridici abitualmente necessari al mantenimento; 2. l'amministrazione ordinaria del reddito e dei rimanenti beni; e 3. se necessario, il potere di aprire e sbrigare la corrispondenza. <p>³ Per gli atti giuridici inerenti all'amministrazione straordinaria dei beni il coniuge o il partner registrato deve ottenere il consenso dell'autorità di protezione degli adulti</p>	<p>Art. 374</p> <p>¹ Il coniuge o partner registrato o convivente di fatto che vive in comunione domestica con una persona che diviene incapace di discernimento o le presta di persona regolare assistenza ha per legge un diritto di rappresentanza se non sussiste un mandato precauzionale né una corrispondente curatela.</p> <p>² Il diritto di rappresentanza comprende:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tutti gli atti giuridici abitualmente necessari al mantenimento; 2. l'amministrazione del reddito e dei rimanenti beni, fatti salvi gli atti di cui all'articolo 396 capoverso 3 del Codice delle obbligazioni; e 3. il potere di aprire e sbrigare la corrispondenza. <p>³ Per gli atti giuridici non compresi in questo diritto di rappresentanza, il rappresentante deve ottenere il consenso dell'autorità di protezione degli adulti.</p>
<p>Art. 376</p> <p>¹ Se sussistono dubbi sull'adempimento delle condizioni per la rappresentanza, l'autorità di protezione degli adulti pronuncia in merito e, se del caso, consegna al coniuge o al partner registrato un documento che ne attesta i poteri.</p> <p>² Se gli interessi della persona incapace di discernimento sono esposti a pericolo o non sono più salvaguardati, l'autorità di protezione degli adulti, su domanda di una persona vicina o d'ufficio, revoca in tutto o in parte i poteri di rappresentanza del coniuge o del partner registrato oppure istituisce una curatela.</p>	<p>Art. 376</p> <p>¹ Se gli interessi della persona incapace di discernimento sono esposti a pericolo o non sono più salvaguardati, l'autorità di protezione degli adulti adotta le misure necessarie, d'ufficio o su avviso di una persona vicina.</p> <p>² Può in particolare decidere sul diritto di rappresentanza del rappresentante legale e se del caso:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. consegnargli un documento che attesta i suoi poteri di rappresentanza; 2. revocare in tutto o in parte i suoi poteri di rappresentanza oppure istituire una curatela..
<p>Art. 378 cpv. 1 n. 3</p> <p>¹ Le seguenti persone hanno diritto, nell'ordine, di rappresentare la persona incapace di discernimento e di dare o rifiutare il consenso per i provvedimenti ambulatoriali o stazionari previsti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. il coniuge o partner registrato che vive in comunione domestica con la persona incapace di discernimento o le presta di persona regolare assistenza; 	<p>Art. 378 cpv. 1 n. 3 e nuovo n. 8</p> <p>¹ Le seguenti persone hanno diritto, nell'ordine, di rappresentare la persona incapace di discernimento e di dare o rifiutare il consenso per i provvedimenti ambulatoriali o stazionari previsti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. il coniuge o il partner registrato o il convivente di fatto che vive in comunione domestica con la persona incapace di discernimento o le presta di persona regolare assistenza; 8. i nipoti, se prestano di persona regolare assistenza alla persona incapace di discernimento.
<p>Art. 381 cpv. 3</p> <p>³ L'autorità di protezione degli adulti interviene su domanda del medico, di un'altra persona vicina o d'ufficio.</p>	<p>Art. 381 cpv. 3</p> <p>³ L'autorità di protezione degli adulti interviene su avviso del medico o di una persona vicina, oppure d'ufficio.</p>

	<p><i>Inserire prima del titolo del capo secondo</i></p> <p><i>Nuovo art. 389a</i></p> <p>C. Persone vicine</p> <p>Art. 389a</p> <p>¹ È considerata vicina la persona che, per parentela, relazione personale, funzione ufficiale o attività professionale è strettamente legata all'interessato e appare idonea a tutelarne gli interessi.</p> <p>² Si presume che il coniuge, il partner registrato, il convivente di fatto nonché i genitori, i figli, gli abiatci, i fratelli o le sorelle e i nonni siano persone vicine all'interessato.</p>
<p>Art. 390 cpv. 2 e 3</p> <p>² L'onere che sopportano i congiunti e i terzi e la loro protezione devono essere considerati.</p> <p>³ La curatela è istituita su domanda dell'interessato, di una persona a lui vicina o d'ufficio.</p>	<p>Art. 390 cpv. 2 e 3</p> <p>² L'onere che sopportano le persone vicine e i terzi e la loro protezione devono essere considerati.</p> <p>³ La curatela è istituita su richiesta dell'interessato, su avviso di una persona vicina o d'ufficio.</p>
<p>Art. 400</p> <p>¹ L'autorità di protezione degli adulti nomina quale curatore una persona fisica che sia idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad adempiere i compiti previsti, disponga del tempo necessario e svolga personalmente i suoi compiti. In circostanze particolari possono essere nominati più curatori.</p> <p>² Può essere nominato curatore soltanto chi vi abbia acconsentito</p> <p>³ L'autorità di protezione degli adulti si adopera affinché siano forniti al curatore l'istruzione, la consulenza e il sostegno necessari.</p>	<p>Art. 400 nuovo cpv. 1^{bis}</p> <p>^{1bis} L'autorità di protezione degli adulti esamina se può affidare in tutto o in parte i compiti a una persona vicina all'interessato o a un'altra persona che non è un curatore professionale.</p>
<p>Art. 401</p> <p>¹ Quando l'interessato propone quale curatore una persona di sua fiducia, l'autorità di protezione degli adulti vi acconsente se la persona pro-posta è idonea e disposta a investirsi della curatela.</p> <p>² Per quanto possibile, l'autorità tiene conto dei desideri dei congiunti o di altre persone vicine all'interessato.</p> <p>³ Se l'interessato non gradisce quale curatore una data persona, per quanto possibile l'autorità gli dà soddisfazione.</p>	<p>Art. 401 cpv. 2 e nuovo cpv. 4</p> <p>² Per quanto possibile, l'autorità tiene conto dei desideri delle persone vicine all'interessato.</p> <p>⁴ L'interessato e le persone a lui vicine possono esprimere anche in anticipo i loro desideri, oralmente o per scritto, all'autorità di protezione degli adulti.</p>

<p>B. Relazione con l'interessato</p> <p>Art. 406</p> <p>¹ Il curatore adempie i suoi compiti nell'interesse dell'assistito, tiene per quanto possibile conto delle opinioni di costui e ne rispetta la volontà di organizzare la propria vita corrispondentemente alle proprie capacità e secondo i propri desideri e le proprie idee</p> <p>² Il curatore si adopera per instaurare una relazione di fiducia con l'interessato, per attenuarne lo stato di debolezza o per prevenire un peggioramento.</p>	<p>B. Relazione con l'interessato e le persone a lui vicine</p> <p>Art. 406 nuovo cpv. 3</p> <p>³ Per quanto ciò sia necessario per l'interessato, il curatore informa le persone a lui vicine e i terzi sulla curatela.</p>
<p>Art. 413 cpv. 3</p> <p>³ I terzi sono informati sulla curatela per quanto sia necessario al debito adempimento dei compiti del curatore.</p>	<p>Art. 413 cpv. 3</p> <p>³ Per quanto ciò sia necessario per l'interessato, il curatore informa le persone a lui vicine e i terzi sulla curatela.</p>
<p><i>Titolo prima dell'art. 420</i></p> <p>Sezione ottava: Delle disposizioni particolari per i congiunti</p>	<p><i>Titolo prima dell'art. 420</i></p> <p>Sezione ottava: Agevolazioni per le persone vicine all'interessato</p>
<p>Art. 420</p> <p>Se le circostanze lo giustificano, l'autorità di protezione degli adulti può dispensare in tutto o in parte il coniuge, il partner registrato, i genitori, un discendente, un fratello o una sorella oppure il convivente di fatto dell'interessato, qualora siano nominati curatori, dagli obblighi di compilare un inventario, di presentare periodicamente un rapporto e i conti e di ottenere il consenso per determinati atti o negozi</p>	<p>Art. 420</p> <p>Qualora una persona vicina all'interessato sia nominata curatore, l'autorità di protezione degli adulti può dispensarla, se le circostanze lo giustificano, dall'obbligo di ottenere il consenso per determinati atti o negozi, oppure concederle agevolazioni riguardo all'obbligo di compilare un inventario e di presentare periodicamente un rapporto e i conti.</p>
<p>Art. 426 cpv. 2</p> <p>² L'onere che sopportano i congiunti e i terzi e la loro protezione devono essere considerati</p>	<p>Art. 426 cpv. 2</p> <p>² L'onere che sopportano le persone vicine e i terzi e la loro protezione devono essere considerati.</p>
<p>Art. 431</p> <p>¹ Al più tardi sei mesi dopo l'inizio del ricovero, l'autorità di protezione degli adulti accerta se le condizioni dello stesso sono ancora adempiute e se l'istituto è ancora idoneo.</p> <p>² Nel corso dei sei mesi seguenti effettua una seconda verifica. In seguito procede alla verifica quando sia necessario, ma almeno una volta all'anno</p>	<p>Art. 431 cpv. 1 e nuovo cpv. 3</p> <p>¹ Al più tardi sei mesi dopo l'inizio del ricovero, l'autorità di protezione degli adulti che ha preso la decisione di ricovero accerta se le condizioni dello stesso sono ancora adempiute e se l'istituto è ancora idoneo.</p>

	<p>³ Se la procedura è ripresa da un'altra autorità, quest'ultima è competente per la verifica periodica.</p>
<p>Art. 439</p> <p>¹ L'interessato o una persona a lui vicina può, per scritto, adire il giudice competente nei seguenti casi::</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ricovero ordinato dal medico; 2. permanenza coatta disposta dall'istituto; 3. rifiuto della richiesta di dimissione da parte dell'istituto; 4. trattamento di una turba psichica in assenza di consenso; 5. misure restrittive della libertà di movimento. <p>² Il termine per adire il giudice è di dieci giorni dalla comunicazione della decisione. Per le misure restrittive della libertà di movimento, il giudice può essere adito in ogni tempo.</p> <p>³ La procedura è retta per analogia dalle disposizioni sulla procedura dinanzi all'autorità giudiziaria di reclamo.</p> <p>⁴ Ogni domanda che sollecita una decisione giudiziaria è trasmessa senza indugio al giudice competente.</p>	<p>Art. 439 nuovo cpv. 1^{bis}</p> <p>^{1bis} In caso di ricovero ordinato dal medico, è competente il giudice del luogo in cui è stato ordinato il ricovero, negli altri casi il giudice del luogo dell'istituto.</p>
	<p>B^{bis}. Statistica</p> <p>Art. 441a</p> <p>¹ I Cantoni si adoperano per fornire le basi statistiche e i dati sulle misure di protezione dei minori e degli adulti.</p> <p>² Il Consiglio federale, con il coinvolgimento dei Cantoni, può stabilire principi e modalità del rilevamento statistico. Può delegare tale competenza all'Ufficio federale di giustizia</p>
<p>A. Diritti e obblighi di avviso</p> <p>Art. 443</p> <p>¹ Quando una persona pare bisognosa d'aiuto, chiunque può avvisarne l'autorità di protezione degli adulti. Sono fatte salve le disposizioni sul segreto professionale.</p>	<p>A. Diritti di avviso</p> <p>Art. 443</p> <p>¹ Quando una persona pare bisognosa d'aiuto, chiunque può avvisarne l'autorità di protezione degli adulti.</p>

<p>² Chiunque, nello svolgimento di un'attività ufficiale, apprende che una persona versa in tali condizioni è tenuto ad avvisarne l'autorità di protezione degli adulti se non può rimediare nell'ambito della sua attività. Sono fatte salve le disposizioni sul segreto professionale</p> <p>³ I Cantoni possono prevedere ulteriori obblighi di avviso.</p>	<p>² Anche le persone vincolate dal segreto professionale secondo il Codice penale possono avvisare l'autorità di protezione degli adulti se l'avviso è nell'interesse di una persona bisognosa di aiuto incapace di discernimento. La presente disposizione non si applica agli ausiliari vincolati dal segreto professionale secondo il Codice penale.</p>
	<p><i>Nuovo Art. 443a</i></p> <p>A^{bis}. Obblighi di avviso</p> <p>Art. 443a</p> <p>¹ Salvo che siano vincolate dal segreto professionale secondo il Codice penale, le seguenti persone sono tenute ad avvisare l'autorità di protezione degli adulti se vi sono indizi concreti che una persona è bisognosa d'aiuto e non possono rimediare nell'ambito della loro attività:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. i professionisti dei settori della cura della persona o degli interessi patrimoniali che nella loro attività professionale sono regolarmente in contatto con persone bisognose di aiuto; 2. le persone che apprendono nello svolgimento di un'attività ufficiale che una persona versa in tali condizioni. <p>² Adempie l'obbligo di avviso anche chi avvisa il proprio superiore.</p> <p>³ I Cantoni possono prevedere ulteriori obblighi di avviso.</p>
<p>Art. 446</p> <p>¹ L'autorità di protezione degli adulti esamina d'ufficio i fatti.</p> <p>² Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove necessarie. Può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei. Se necessario ordina che uno specialista effettui una perizia.</p> <p>³ L'autorità di protezione degli adulti non è vincolata dalle conclusioni delle persone che partecipano al procedimento.</p> <p>⁴ Applica d'ufficio il diritto.</p>	<p>Art. 446 nuovo cpv. 2^{bis}</p> <p>2^{bis} Si accerta se vi siano persone vicine all'interessato e, per quanto possibile, le coinvolge nell'accertamento dei fatti.</p>
	<p><i>Nuovo Art. 446a</i></p> <p>X. Persone che partecipano al procedimento</p>

	<p>Art. 446a</p> <p>Al procedimento partecipano:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. l'interessato; 2. le persone a lui vicine, su domanda o se l'autorità di protezione degli adulti ritiene che ciò sia necessario per l'interessato; 3. altre persone, se l'autorità di protezione degli adulti ritiene che ciò sia necessario per l'interessato.
<p>F. Mitwirkungspflichten und Amtshilfe</p> <p>Art. 448</p> <p>¹ Le persone che partecipano al procedimento e i terzi sono tenuti a collaborare all'accertamento dei fatti. L'autorità di protezione degli adulti prende le disposizioni necessarie per la salvaguardia di interessi degni di protezione. Se necessario, ordina l'esecuzione coattiva dell'obbligo di collaborare.</p> <p>² I medici, i dentisti, i farmacisti, le levatrici, i chiropratici e gli psico-logi, nonché i loro ausiliari, sono tenuti a collaborare soltanto se sono stati autorizzati a farlo dal titolare del segreto o se, su loro richiesta o su richiesta dell'autorità di protezione degli adulti, l'autorità superiore o l'autorità di vigilanza li ha liberati dal segreto professionale.</p> <p>³ Non sono tenuti a collaborare gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori e i mediatori, nonché gli ex curatori che avevano patrocinato l'interessato nel procedimento</p> <p>⁴ Le autorità amministrative e giudiziarie consegnano gli atti necessari, fanno rapporto e forniscono informazioni, sempre che non vi si oppongano interessi degni di protezione.</p>	<p>F. Collaborazione e assistenza amministrativa</p> <p>Art. 448 nuovo cpv. 1^{bis}, cpv. 2, abrogazione cpv. 3</p> <p>^{1bis} Betrifft das Verfahren eine volljährige urteilsunfähige Person, so sind Personen, die dem Berufsgeheimnis nach dem Strafgesetzbuch unterstehen, zur Mitwirkung berechtigt, ohne sich vorgängig vom Berufsgeheimnis entbinden zu lassen. Diese Bestimmung gilt nicht für die nach dem Strafgesetzbuch an das Berufsgeheimnis gebundenen Hilfspersonen.</p> <p>² Personen, die dem Berufsgeheimnis nach dem Strafgesetzbuch unterstehen, sind zur Mitwirkung verpflichtet, wenn die geheimnisberechtigte Person sie dazu ermächtigt hat oder die vorgesetzte Behörde oder die Aufsichtsbehörde sie auf Gesuch der Erwachsenenschutzbehörde vom Berufsgeheimnis entbunden hat. Artikel 13 des Anwaltsgesetzes vom 23. Juni 2007 bleibt vorbehalten.</p> <p>³ <i>Abrogato</i></p>
<p>Art. 449c</p> <p>L'autorità di protezione degli adulti comunica all'ufficio dello stato civile se:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sottopone una persona a curatela generale a causa di durevole incapacità di discernimento;; 	<p>Art. 449c cpv. 1 n. 2 2 frase introduttiva (riguarda soltanto il testo francese) e lett. a</p>

2. per una persona durevolmente incapace di discernimento prende effetto un mandato precauzionale.

Modifica del 16 dicembre 2016

Art. 449c

¹ Qualora ordini, modifichi o revochi misure, l'autorità di protezione degli adulti comunica senza indugio la sua decisione, non appena essa è esecutiva, alle autorità seguenti:

1. all'ufficio dello stato civile se:
 - a. ha sottoposto una persona a curatela generale,
 - b. ha ordinato una misura che rende necessario il consenso del rappresentante legale conformemente all'articolo 260 capoverso 2, o
 - c. per una persona durevolmente incapace di discernimento ha preso effetto un mandato precauzionale;
2. al Comune di domicilio se:
 - a. ha sottoposto una persona a curatela, o
 - b. per una persona durevolmente incapace di discernimento ha preso effetto un mandato precauzionale;
3. all'ufficio delle esecuzioni del domicilio dell'interessato se:
 - a. per una persona minorenni ha istituito una tutela o una curatela secondo l'articolo 325,
 - b. per una persona maggiorenne ha istituito una curatela che conferisce al curatore poteri di amministrazione dei beni oppure revoca o limita l'esercizio dei diritti civili dell'interessato, o
 - c. per una persona durevolmente incapace di discernimento ha preso effetto un mandato precauzionale;
4. all'autorità per il rilascio dei documenti d'identità conformemente alla legge federale del 22 giugno 2011 sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri se:
 - a. per una persona minorenni ha istituito una tutela, oppure ha limitato l'autorità parentale in relazione alla domanda di rilascio di documenti d'identità, o

¹ Qualora ordini, modifichi o revochi misure, l'autorità di protezione degli adulti comunica senza indugio la sua decisione, non appena essa è esecutiva, alle autorità seguenti:

2. al Comune di domicilio:
 - a. se per una persona maggiorenne ha istituito una curatela che revoca o limita l'esercizio dei diritti civili dell'interessato, o

<p>b. per una persona maggiorenne ha istituito una curatela che ne limita l'esercizio dei diritti civili in relazione alla domanda di rilascio di documenti d'identità;</p> <p>5. all'ufficio del registro fondiario, in quanto notificazione per una menzione, se per una persona ha istituito una curatela che ne limita la capacità di disporre di un fondo o la priva di tale capacità.</p> <p>² In caso di cambiamento dell'autorità di protezione degli adulti competente, spetta alla nuova autorità provvedere alle pertinenti comunicazioni</p>	
<p>Art. 451</p> <p>¹ L'autorità di protezione degli adulti è tenuta alla discrezione, salvo che interessi preponderanti vi si oppongano.</p> <p>² Chi rende verosimile un interesse può chiedere all'autorità di protezione degli adulti se sussiste una misura di protezione degli adulti e quali ne siano gli effetti.</p> <p>Modifica del 16 dicembre 2016</p> <p>Art. 451 cpv. 2, secondo e terzo periodo</p> <p>² ... Il Consiglio federale provvede affinché le relative informazioni siano trasmesse in modo semplice, rapido e uniforme. A tal fine emana un'ordinanza.</p>	<p>Art. 451 nuovo cpv. 1^{bis} e cpv. 2</p> <p>^{1bis} Essa informa le persone a lui vicine e i terzi, nella misura in cui ciò sia necessario per l'interessato.</p> <p>² Chi rende verosimile un interesse può chiedere all'autorità di protezione degli adulti se sussiste una misura di protezione degli adulti e quali ne siano gli effetti.</p>
CC Titolo finale	
<p>2. Procedimenti pendenti</p> <p>Art. 14a</p>	<p>2. Procedimenti pendenti nel momento dell'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008</p> <p>Art. 14a</p>
	<p><i>Nuovo Art. 14b</i></p> <p>3. Procedimenti pendenti nel momento dell'entrata in vigore della modifica del</p> <p>Art. 14b</p> <p>¹ Ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... si applica la legge nuova.</p> <p>² L'autorità decide se e in quale misura il procedimento di cui si tratta debba essere completato.</p>

Legge sul Tribunale federale

Art. 76

¹ Ha diritto di interporre ricorso in materia civile chi:

- a. ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; e
- b. è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa.

² Il diritto di ricorrere contro le decisioni di cui all'articolo 72 capoverso 2 spetta inoltre alla Cancelleria federale, ai dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, ai servizi loro subordinati, se la decisione impugnata viola la legislazione federale nella sfera dei loro compiti.

Art. 76 nuovo cpv. 1^{bis}

^{1bis} Il diritto di ricorrere contro le decisioni di cui all'articolo 72 capoverso 2 lettera b numero 6 spetta a tutte le persone che, secondo l'articolo 450 capoverso 2 del Codice civile, sono legittimate al reclamo contro le decisioni dell'autorità di protezione degli adulti

Nuovo art. 132b

Art. 132b Disposizione transitoria della modifica del ...

La procedura di ricorso contro le decisioni pronunciate prima dell'entrata in vigore della modifica del ... è retta dal diritto anteriore.